



C'è la rinuncia a una parte dell'eredità?

Mia madre è vedova con tre figli e rispettivi nipoti. Ha ereditato tempo fa, insieme ai suoi fratelli e nipoti di un fratello morto precedentemente, quote su un appartamento e dei terreni a uso boschivo. Noi figli vorremmo, alla sua morte, rinunciare a questi beni, essendo più la spesa che la resa. Cosa dobbiamo fare?

Alla morte di sua madre, lei e i suoi fratelli avrete la possibilità di accettare, ma anche quelle di rinunciare all'eredità della mamma. Subentrerebbero, però, a ciascuno di voi i vostri rispettivi figli, per "rappresentazione". Perciò i vostri figli dovrebbero a loro volta rinunciare, e così via fino a esaurimento di discendenti. Ricordi però che in caso di minori che succedano per rappresentazione, occorrerà l'autorizzazione a rinunciare da parte del Giudice Tutelare, che verrà data solo se e in quanto l'eredità di cui si tratta fosse negativa o presentasse forti passività.

Inoltre, viene da dire che la rinuncia all'eredità nel caso da lei prospettato non fa assolutamente per voi, perché la rinuncia non può riguardare solo determinati beni (quelli, ad esempio, ereditati da sua madre cui lei si riferisce). Non può quindi essere parziale, ma riguarda sempre la totalità dei beni di sua madre, e quindi anche cose che sicuramente vi interesserà ricevere per successione, quali denaro, conti correnti, se ce ne sono, la casa di abitazione familiare e così via. Pertanto, una volta deceduta



sua madre, è indispensabile inserire nella dichiarazione di successione anche i beni ai quali non siete interessati, come dispone la legge, offrendo poi ai vostri parenti la possibilità di cederli loro anche a basso prezzo o di trasferirli loro a mezzo di una donazione.

Sono celibe e senza figli e intendo donare due miei appartamenti a due miei nipoti. Il donatario è tenuto a prestare assistenza al donante in caso di suo bisogno? Posso esonerare uno dei miei nipoti da quest'obbligo?

Ai sensi dell'articolo 437 il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio o di donazione remuneratoria. Tali alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. In dottrina è stato sostenuto che il credito in parola, in quanto indisponibile, è anche irrinunciabile poiché ne avrebbe un documento la società in cui il bisognoso vive, la quale dovrebbe quindi farsene carico, anche solo moralmente. È stato sostenuto che lo Stato ha un suo specifico interesse a che l'obbligo alimentare venga puntualmente adempiuto nei modi tassativamente previsti dalla legge. In conseguenza non sarà possibile introdurre nel contratto la dispensa.

**A cura del Collegio
Notarile di Modena**